



**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**CON I POTERI DELLA GIUNTA**

**N. 64 DEL 07 NOVEMBRE 2024**

**OGGETTO: Aggiornamento dell'operazione di trasformazione e successiva fusione per incorporazione di Mirabilia Network in IS.NA.R.T.**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 21 Serv. 1°/SG dell'11 gennaio 2023, pervenuto il 12 gennaio 2023, protocollo camerale n. 693, di nomina del Commissario Straordinario della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa (rectius Camera di Commercio del Sud Est Sicilia) in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 9 gennaio 2023, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, per assicurare la continuità gestionale, fino all'insediamento degli ordinari organi di amministrazione;

VISTO il verbale di insediamento del 12 gennaio 2023;

VISTO il Decreto dell'Assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana n. 840 del 25 maggio 2023, protocollato in pari data al n. 13556, con il quale sono state confermate la circoscrizione territoriale della "Camera di Commercio I.A.A. di Messina", la circoscrizione territoriale della "Camera di Commercio I.A.A. di Palermo-Enna" e la circoscrizione territoriale della "Camera di Commercio I.A.A. del Sud Est Sicilia" nonché l'istituzione della circoscrizione territoriale denominata "Camera di Commercio I.A.A. di Agrigento, Caltanissetta e Trapani";

Relazione del Commissario Straordinario:

"Come noto l'operazione di trasformazione e successiva fusione per incorporazione di Mirabilia Network in IS.NA.R.T. si pone l'obiettivo strategico di unificare all'interno di un'unica struttura le attività di promozione del turismo, proprie di IS.NA.R.T., con quelle di valorizzazione dei siti Unesco e dei patrimoni culturali, tipiche di Mirabilia. L'esigenza - che trova una sua naturale coerenza e compiutezza - è quella di sviluppare, rafforzare ed ampliare la mission ed i piani di azione delle due organizzazioni attraverso la confluenza delle attività in un unico "contenitore", mettendo a sistema asset, esperienze, competenze e risorse; un percorso che consenta di sfruttare al meglio le potenzialità delle due organizzazioni, creando valore a beneficio dei soci e delle economie dei territori ed ottenendo un immediato risparmio economico grazie al naturale scioglimento dell'associazione per effetto della sua fusione per incorporazione in Isnart.



Le due strutture - che operano entrambe senza scopo di lucro - sono di dimensioni contenute ma esprimono un elevato standing qualitativo. Di seguito si riepilogano i principali dati economici riclassificati relativi al triennio 2021-23.

| ISNART  | 2021             | 2022             | 2023            |
|---|------------------|------------------|-----------------|
|   |                  |                  | 1.234.29        |
| Qualificazione dei territori e delle imprese          | 1.068.335        | 1.123.964        | 7               |
|   |                  |                  | 1.498.09        |
| Valorizzazione degli ecosistemi turistici e culturali | 1.139.067        | 952.563          | 8               |
| Altri ricavi  | 0                | 95.213           | 181.717         |
| Quote consortili                                      | 95.500           | 98.500           | 91.000          |
|   |                  |                  | <b>3.005.11</b> |
| <b>Totale valore della produzione</b>                 | <b>2.302.902</b> | <b>2.270.240</b> | <b>2</b>        |
| <b>Totale costi di produzione</b>                     | <b>702.221</b>   | <b>627.382</b>   | <b>812.719</b>  |
|   |                  |                  | 1.589.52        |
| Spese personale                                       | 1.053.902        | 1.145.520        | 7               |
| Spese generali  | 296.588          | 411.361          | 461.287         |
| Ammortamenti e accantonamenti                         | 65.864           | 44.486           | 68.312          |
|   |                  |                  | <b>2.119.12</b> |
| <b>Totale costi di struttura</b>                      | <b>1.416.354</b> | <b>1.601.367</b> | <b>6</b>        |
| Imposte dell'esercizio                                | -29.919          | -29.098          | -49.724         |
|   |                  |                  |                 |
| <b>Risultato d'esercizio</b>                          | <b>154.408</b>   | <b>12.393</b>    | <b>23.543</b>   |
|   |                  |                  |                 |
| <b>MIRABILIA</b>                                      | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      | <b>2023</b>     |
| Ricavi dell'esercizio                                 | 595.418          | 430.480          | 892.900         |
| Altri ricavi  | 251.424          | 19.323           | 6.216           |
| <b>Totale valore della produzione</b>                 | <b>846.842</b>   | <b>449.803</b>   | <b>899.116</b>  |
| <b>Totale costi di produzione</b>                     | <b>387.028</b>   | <b>593.542</b>   | <b>967.869</b>  |
|   |                  |                  |                 |
| Spese personale                                       | 3.277            | 11.530           | 19.769          |
| Spese generali  | 56.795           | 13.478           | 1.638           |
| Ammortamenti e accantonamenti                         | 2.485            | 2.485            | 1.590           |
| <b>Totale costi di struttura</b>                      | <b>62.557</b>    | <b>27.493</b>    | <b>22.997</b>   |
| Proventi finanziari                                   | 313              | 258              | 82              |
| Imposte dell'esercizio                                | 0                | 0                | -3.277          |
|   |                  |                  |                 |
| <b>Risultato d'esercizio</b>                          | <b>397.570</b>   | <b>170.974</b>   | <b>94.945</b>   |

L'andamento reddituale di ISNART del triennio 21-23 evidenzia il mantenimento di una situazione di strutturale equilibrio economico, in linea con le caratteristiche proprie di una società in house senza scopo di lucro a totale partecipazione pubblica. Isnart evidenzia, inoltre, disponibilità liquide di fine esercizio 2023 di euro 112.378, con un livello di liquidità costante, elemento che non ha mai richiesto la necessità di accedere a finanziamenti esterni. Dal punto di vista patrimoniale la società si presenta solida, con un patrimonio netto al 31.12.23 pari ad euro 699.669.



Per quanto concerne Mirabilia si segnala che l'Associazione, dopo un periodo di inattività a seguito della pandemia da Covid19 - che ha comportato nel biennio 20-22 l'impossibilità di spendere i contributi consortili comunque richiesti ed incassati, con conseguente "accumulo" di utili - ha pienamente riavviato nell'esercizio 2022 la realizzazione delle attività e sta utilizzando anche parte dei contributi degli esercizi precedenti; tale elemento spiega il risultato negativo degli ultimi due esercizi, che va letto quindi come un "posticipato" impiego degli utili precedentemente accantonati. Si segnala che il programma delle attività Mirabilia sta proseguendo con intensità anche nell'esercizio in corso, attraverso l'utilizzo - come detto - del patrimonio netto accumulato negli anni precedenti - pari al 31.12.23 ad euro 478.497.

Il percorso di accorpamento è stato avviato nell'estate 2023 ma ha subito una lunga interruzione a seguito delle difficoltà derivanti dai pareri discordanti delle varie Sezioni Regionali della Corte dei Conti. Il recente pronunciamento delle Sezioni Riunite (n. 11/SSRRCO/QMIG/2024) ha fatto chiarezza ed ha consentito di riavviare l'iter di integrazione. In proposito Unioncamere in data 11.06.24 ha inviato a tutti i soci di Mirabilia ed Isnart, d'intesa con le due strutture coinvolte, un nuovo piano di attività, con il dettaglio dei relativi adempimenti.

Il nuovo piano prevede che ai fini della fusione per incorporazione di Mirabilia in IS.NA.R.T. occorre preliminarmente procedere - in via prodromica - alla trasformazione eterogenea dell'Associazione Mirabilia Network in un "veicolo ponte", ovvero una Società consortile a responsabilità limitata sempre denominata Mirabilia Network. Detta trasformazione si rende obbligatoria per adempiere ai necessari obblighi civilistici, in quanto la fusione eterogenea diretta tra un'Associazione ed una Società di capitali, quale IS.NA.R.T., non è procedura ordinariamente disciplinata dalla legge, stante la differente natura dei due Enti. Il processo di trasformazione "ponte" rappresenta quindi un percorso meramente tecnico - al fine di garantire la rituale esecuzione degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge per le operazioni di fusione - realizzato al *solo ed unico scopo di consentire a Mirabilia la sua immediata incorporazione in IS.NA.R.T.*

Dal punto di vista tecnico il nuovo percorso ha richiesto l'aggiornamento della documentazione, ormai datata, ed è diviso in due step, tra loro consequenziali:

#### *1) La trasformazione "ponte" di Mirabilia*

Come primo step sarà effettuata la trasformazione ponte di Mirabilia. Per la trasformazione Mirabilia ha già inviato a questa Camera la seguente documentazione (ex art 42 bis del c.c.), con nota registrata al n. 29777 del 19.09.2024 del protocollo camerale:

- La situazione patrimoniale aggiornata dell'Associazione al 31 agosto u.s.
- La relazione dell'organo amministrativo alla suddetta situazione patrimoniale
- La relazione degli amministratori di Mirabilia ex art. 2500 sexies del codice civile
- La perizia di stima di Mirabilia giurata dall'esperto



- Lo statuto transitorio della società “ponte” derivante dalla trasformazione dell’Associazione
- Il business plan dell’operazione 2024-2026

Per l’iscrizione dell’operazione di trasformazione al Registro Imprese è previsto, trattandosi di un’associazione non presente nel registro ed al fine di garantire la tutela dei creditori, il preventivo pagamento da parte di Mirabilia di tutte le posizioni di debito, ovvero il consenso dei creditori stessi. Ciò determina, tra l’altro, il vantaggio di rendere la trasformazione immediatamente esecutiva.

L’assemblea straordinaria per la trasformazione di Mirabilia è attesa per il 16 dicembre p.v.

## *2) La fusione per incorporazione di Mirabilia s.c.r.l. in Isnart s.c.r.l.*

Una volta divenuta efficace la trasformazione si potrà procedere alla fusione, i cui documenti sono in sintesi:

- La situazione patrimoniale ex art. 2501 quater di Mirabilia s.c.r.l e Isnart s.c.p.a.
- La relazione degli amministratori di entrambe le strutture
- Il progetto di fusione con i rapporti di cambio (uguale per entrambe)
- Lo statuto della società derivante dalla fusione (Isnart s.c.r.l.)
- La relazione (unica) dell’esperto ex art. 2501 sexies sulla congruità del rapporto di cambio (non richiesta se vi rinunciano all’unanimità tutti i soci)

La documentazione della fusione deve restare in copia presso la sede delle due società durante i 30 giorni prima delle assemblee straordinarie di fusione (salvo rinuncia di tutti i soci).

L’operazione di fusione prevederà anche la contestuale trasformazione di Isnart in s.c.r.l. (attualmente è una s.c.p.a.). Tale trasformazione è giustificata dalle seguenti argomentazioni:

- ✓ una gestione civilistico-amministrativa più semplice rispetto alla forma azionaria, con significativi risparmi di costi di gestione: semplificazione nel trattamento del capitale sociale ed eliminazione della problematica di amministrazione delle azioni, recessi e liquidazioni più agevoli senza obbligo di acquistare azioni proprie, limiti di legge inferiori, società di revisione non necessaria, possibilità di affidare la revisione ai sindaci, voto per iscritto, norme più semplici e snelle, ecc..
- ✓ la necessità di adeguare la forma giuridica di Isnart a quella delle altre società di sistema di dimensioni analoghe

La fusione sarà operativa decorsi 60 giorni dal deposito a R.I. delle delibere di fusione di Isnart s.c.p.a. e Mirabilia s.c.r.l. ex art. 2503 c.c. (a meno che non si proceda al pagamento dei creditori di Isnart e Mirabilia ovvero che ci sia il loro consenso).



Si ricorda che l'operazione di trasformazione dell'associazione Mirabilia in una società ponte, con successiva fusione per incorporazione in Isnart, riguarda - lato Mirabilia - i seguenti soci:

- Unioncamere
- CCIAA Bari
- CCIAA Basilicata
- CCIAA Caserta
- CCIAA Chieti Pescara
- CCIAA Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia
- CCIAA Foggia
- CCIAA Genova
- CCIAA Irpinia Sannio
- CCIAA Marche
- CCIAA Messina
- CCIAA Molise
- CCIAA Padova
- CCIAA Pavia
- CCIAA Pordenone Udine
- CCIAA Riviera di Liguria
- CCIAA Nord Sardegna
- CCIAA Sud Est Sicilia
- CCIAA Treviso Belluno
- CCIAA Umbria
- CCIAA Venezia Giulia
- CCIAA Verona

Sul percorso di accorpamento tra Mirabilia ed ISNART si segnala, come in precedenza accennato, il recente pronunciamento della Corte dei Conti a Sezioni Riunite (n. 11/SSRRCO/QMIG/2024). In particolare le Sezioni Riunite hanno ribadito che va riconosciuta la possibilità per una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di costituire, anche a mezzo di trasformazione eterogenea, una società consortile a responsabilità limitata operante nel campo della valorizzazione, sviluppo e promozione del turismo e delle risorse turistiche del territorio di riferimento, nonché per lo svolgimento a favore dei propri consorziati delle attività rientranti negli ambiti suddetti, ove tali compiti, sulla base delle valutazioni rimesse alla Sezione regionale competente anche con riguardo all'assetto statutario della società costituenda, possano essere esercitati nelle forme dell'attività di impresa, organizzata con metodo economico e con produzione di vantaggi prevalentemente in favore delle amministrazioni socie.

Le Sezioni Riunite hanno espresso anche il principio che la procedura di esame preliminare, da parte della Corte dei conti, degli atti di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche va attivata nelle fattispecie di trasformazione, c.d. eterogenea, di un'associazione in una società, anche se per quest'ultima è prevista la fusione per incorporazione in una società già partecipata dall'amministrazione socia. L'ambito oggettivo di applicazione è stato, quindi, espressamente delimitato ai soli



momenti in cui l'amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio; attraverso la trasformazione si realizza, per l'amministrazione istante, l'acquisizione di una nuova partecipazione societaria nella neocostituita società consortile a responsabilità limitata, con conseguente assunzione della qualifica di socio che, in precedenza, in quanto partecipante in un'associazione, non vi era. In proposito si ricorda che la Camera ha già adempiuto agli obblighi di cui all'art. 5 comma 3 del TUSP con la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Camerale n. 57 del 18.09.2023 avente per oggetto: "Operazione di trasformazione e fusione per incorporazione di Mirabilia Network in IS.NA.R.T Scpa", vistata con parere favorevole dalla Corte dei conti - Sezione di Controllo per la Regione Siciliana con deliberazione n. 341 del 21.11.2023.

Si evidenzia che la successiva operazione di fusione per incorporazione di Mirabilia in ISNART non rientra nel campo di applicazione della funzione assegnata alla Corte dei conti sempre dall'art. 5, commi 3 e 4 del TUSP, come ribadito nel pronunciamento delle Sezioni Riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 par.3.3, le cui considerazioni sono di seguito riportate.

*La fusione, infatti, comporta, quale esito finale, una "reductio ad unitatem" dei patrimoni delle singole società. Sul punto le Sezioni unite della Cassazione hanno sottolineato che la fusione realizza una successione a titolo universale e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici in precedenza riguardanti i soggetti incorporati (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 21970/2021). Tale successione sul piano giuridico-formale è affiancata, sul piano economico sostanziale, da una continuazione dell'originaria impresa e della sottostante organizzazione aziendale. Pertanto, l'operazione nella prospettiva dei soci (anche delle incorporate), da un punto di vista sostanziale, si atteggia a continuazione del contratto sociale, sebbene l'attuazione prosegua in un "altro involucro formale" e con una differente organizzazione.*

*Sotto il profilo economico-finanziario, infatti, per i soci delle incorporate l'operazione di fusione avviene in condizioni di sostanziale neutralità, attraverso la definizione del rapporto di concambio, ossia della proporzione matematica fra la partecipazione del socio nella società incorporata e quella assegnata nella società incorporante (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 7920/2020; sez. I, n. 15025/2016). La congruità del concambio è, peraltro, presidiata da una specifica valutazione rimessa a soggetti esperti che, ai sensi dell'art. 2501-sexies c.c., sono tenuti a predisporre una relazione che indichi il metodo di valutazione utilizzato e le eventuali difficoltà. Il principio di neutralità dell'operazione per i soci dell'incorporata trova conferma anche in campo fiscale, laddove l'art. 172 del .P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) stabilisce che "Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società incorporata o fusa".*

*In ragione di tali considerazioni appare da escludere l'operazione di fusione per incorporazione, sia per gli enti soci dell'incorporante che per quelli dell'incorporata, dal campo di applicazione della rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti dall'art. 5,*



*commi 3 e 4, TUSP, in quanto tale vicenda non risulta equiparabile né alla costituzione di una società né all'acquisto di una nuova partecipazione in società già esistente.*

Sempre lato Mirabilia, all'esito positivo della trasformazione le quote sociali della Società consortile "ponte" a responsabilità limitata saranno suddivise in parti uguali per ciascun socio. Le ragioni che giustificano tale assegnazione paritaria delle quote risiede nel principio di democraticità, secondo il quale tutti gli associati di un'associazione sono titolari di un'identica posizione giuridica. Sarà quindi attribuita una pari quota sociale ad ogni associato di "Mirabilia Network" nella misura di 1/22 (un ventiduesimo) del capitale sociale. L'assegnazione della quota non comporta alcun esborso economico-finanziario.

Di seguito si riepilogano, per ulteriore chiarezza, le motivazioni alla base dell'operazione straordinaria prospettata.

Per quanto concerne la compatibilità dell'operazione rispetto alle finalità istituzionali dell'ente si ricorda che la valorizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo e la promozione del turismo - attività proprie sia di Mirabilia che di IS.NA.R.T. - costituiscono funzioni e compiti specifici ex art 2 comma 2 punto d)bis della legge 29.12.93 n. 580 così come aggiornata con d.lgs. 219 del 25.11.16. Ne consegue che l'utilizzo di IS.NA.R.T., soggetto finale incorporante di Mirabilia e società in house del sistema camerale operante da oltre 30 anni, risponde pienamente a quanto richiesto dall'art. 4 del d.lgs. 175/16, con particolare riferimento all'autoproduzione di beni e servizi strumentali (comma 2 lett. d).

Per quanto concerne le ragioni che giustificano l'operazione, si sottolinea come la stessa risponda ad un'esigenza di razionalizzazione delle strutture del sistema camerale che si occupano di turismo e cultura: *un unico "contenitore" invece di due*, scioglimento di Mirabilia e confluenza delle sue attività all'interno di una società già esistente, ottimizzazione dei prodotti e dei servizi a favore dei soci grazie alla capitalizzazione delle esperienze. Prodotti e servizi più efficaci ed aderenti alle esigenze dei consorziati, realizzati con criteri di maggiore efficienza ed economicità grazie al miglior utilizzo dei fattori di produzione attualmente disponibili ed all'utilizzo di economie di scala: lo scioglimento di Mirabilia determina infatti l'eliminazione dei relativi costi di struttura e di staff, quali servizi amministrativi, funzione acquisti e procurement, adempimenti anticorruzione e trasparenza, costi dell'organo di controllo, costi di governance, legale. E' utile segnalare che l'operazione non comporta aumenti di costi di struttura lato IS.NA.R.T. ma solo costi cessanti lato Mirabilia: sarà quindi possibile efficientare la struttura di IS.NA.R.T. utilizzando al meglio la sua organizzazione e realizzando le attività in sostanziale continuità.

Al fine di valutare compiutamente la fattibilità dell'operazione e l'impatto della stessa sul soggetto finale, è stato aggiornato il business plan dell'iniziativa per i triennio 2024-26. Il piano, *allegato alla presente delibera e di cui costituisce parte integrante*, è stato elaborato secondo ipotesi prudenziali, considerando l'integrazione delle due strutture e la realizzazione del piano di attività ex Mirabilia all'interno della società.



Il piano evidenzia con chiarezza la validità dell'operazione di fusione, di cui la trasformazione rappresenta il primo step tecnico; come si evince dall'andamento, nel prossimo triennio, dei valori economici e dei flussi finanziari, le attività ex Mirabilia, combinate opportunamente con le attività che Isnart sta implementando, consentono di sviluppare, rafforzare ed ampliare la mission ed i piani di azione del nuovo Istituto Nazionale delle Ricerche Turistiche, creando valore a beneficio dei Soci e delle economie locali. Dal punto di vista finanziario il piano non evidenzia alcun impatto negativo del progetto Mirabilia.

Si rammenta, inoltre, che per quanto concerne la convenienza economica e finanziaria, l'operazione non comporta alcun costo né alcun esborso finanziario sia per gli associati di Mirabilia che per i soci di IS.NA.R.T. La fusione infatti sarà realizzata tramite utilizzo delle azioni proprie detenute da IS.NA.R.T, azioni che verranno assegnate ai soci dell'incorporanda Mirabilia sulla base del rapporto di cambio sopra ricordato. Per quanto concerne gli aspetti operativi dell'attività ex Mirabilia si segnala che il programma operativo potrà anch'esso proseguire - come detto in continuità - senza costi emergenti per le Camere di commercio partecipanti.

Si ricorda inoltre, ai sensi dell'art.5 c.2 del d.lgs. 175/16, che l'operazione di fusione per incorporazione dell'Associazione Mirabilia Network in ISNART Scpa risulta pienamente compatibile con le norme dei Trattati Europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese, tenuto conto altresì che la predetta operazione non comporta per l'Ente camerale alcun esborso finanziario.

Al fine di escludere forme di contribuzione che possano essere configurate come aiuti di stato, si segnala che le quote associative richieste da Mirabilia ai soci non costituiscono liberalità in quanto sono risorse destinate allo svolgimento delle attività dell'Associazione, sono previste dallo statuto (art. 5 punto 3 e art. 7) e realizzano un vincolo contrattuale tra l'associazione e i suoi associati; attraverso il versamento della quota consortile annuale, infatti, il socio adempie agli obblighi statutari assunti in fase di ingresso e consente all'Associazione di svolgere l'attività per cui è stata costituita.

Si segnala, altresì, che Mirabilia non ha mai percepito contributi pubblici. Inoltre il rispetto dell'art. 2500 octies 3° comma del c.c., in ordine alla inammissibilità della trasformazione di associazioni in società di capitali che abbiano ricevuto contributi pubblici, ovvero liberalità ed oblazioni del pubblico, sarà anche oggetto di specifica attestazione da parte degli amministratori dell'Associazione in sede di delibera notarile di trasformazione e rappresenta quindi una "conditio sine qua non" della stessa operazione".

In conclusione, il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Camerale conferma l'operazione alla luce degli aggiornamenti intercorsi e si impegna ad apportare al provvedimento ogni modifica si rendesse necessaria per giungere alla positiva conclusione dell'operazione stessa, compiendo tutti gli atti necessari e conseguenti.

Tutto ciò premesso e considerato,



- vista la legge 580/1993 e s.m.i.;
- visto il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”
- visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento per la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio;
- visto lo statuto della Camera di commercio;
- la situazione patrimoniale aggiornata dell’Associazione al 31 agosto u.s.;
- la relazione dell’organo amministrativo alla suddetta situazione patrimoniale;
- la relazione degli amministratori di Mirabilia ex art. 2500 sexies del codice civile;
- la perizia di stima di Mirabilia giurata dall’esperto;
- lo statuto transitorio della società “ponte” derivante dalla trasformazione dell’Associazione;
- Il business plan dell’operazione 2024-2026;
- vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Camerale n. 57 del 18.09.2023 avente per oggetto: “Operazione di trasformazione e fusione per incorporazione di Mirabilia Network in IS.NA.R.T Scpa”;
- vista la deliberazione n. 341 del 21.11.2023 della Corte dei conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana con la quale è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 5, comma 3 del TUSP;
- vista la documentazione aggiornata allegata alla presente delibera e precisamente:
  - La situazione patrimoniale aggiornata dell’Associazione al 31 agosto u.s.
  - La relazione dell’organo amministrativo alla suddetta situazione patrimoniale
  - La relazione degli amministratori di Mirabilia ex art. 2500 sexies del codice civile
  - La perizia di stima di Mirabilia giurata dall’esperto
  - Lo statuto transitorio della società “ponte” derivante dalla trasformazione dell’Associazione
  - Il business plan dell’operazione 2024-2026
- letta la superiore relazione;
- considerata la già espressa valutazione positiva dell’operazione, sia dal punto di vista strategico che economico e finanziario;
- preso atto del rinnovato iter tecnico seguito e della documentazione allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;
- valutata positivamente l’esigenza di procedere all’attuale operazione di trasformazione finalizzata alla successiva fusione per incorporazione dell’Associazione Mirabilia Network in IS.NA.R.T. nelle forme e con le modalità descritte in premessa

### **DELIBERA**

- di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare l’operazione di trasformazione dell’Associazione Mirabilia Network in Mirabilia Network s.c.r.l., finalizzata alla successiva fusione della nuova struttura “ponte” in IS.NA.R.T. Istituto Nazionale Ricerche Turistiche;
- di apportare al provvedimento ed alla documentazione allegata ogni modifica che risulti necessaria al buon esito dell’operazione;



- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione 1 "Enti Controllati", Sottosezione 2 "Società Partecipate";
- di provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti richiesti, dando mandato al Segretario Generale a procedere in tal senso.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

dott. Rosario Condorelli

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

dott. Antonino Belcuore